

VIDEONEWS LAVORO DEL 13 NOVEMBRE 2015

Esonero contributivo assunzioni in caso di fusione societaria

L'Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.) ha presentato istanza di interpello alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito all'applicazione dell'**esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2015**. In particolare veniva chiesto se tale esonero nelle ipotesi di operazioni societarie, quali ad esempio la fusione, per la società incorporante possa essere fruito, laddove l'operazione stessa venisse posta in essere nell'anno 2016. La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto con **interpello n. 25 del 5 novembre 2015**, affermando che con specifico riferimento alla fruizione degli sgravi contributivi, nei casi sopra descritti, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso. Alla luce delle osservazioni svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che il cessionario incorporante abbia il diritto di continuare a beneficiare dell'esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell'anno 2015, limitatamente alla parte residua **sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi**.

Fonte **Ministero del Lavoro**

Contributo addizionale per i contratti stagionali nel 2016

In base alla c.d. Riforma Fornero (art. 2 della l. 92/2012) per il periodo 1° gennaio 2013 - dicembre 2015 è vigente l'esonero dal contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile, ai fini previdenziali, ai contratti di lavoro stagionali previsti dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Tale esonero non è stato ancora prorogato per il 2016, né è presente alcun riferimento nel disegno di legge stabilità 2016; dunque, ne deriva che tale esonero scadrà il prossimo 31 dicembre 2015.

Fonte **Fiscoetasse.com**

Sgravio contributivo per assunzioni giornalisti nel 2015

La Circolare INPGI, **6 novembre 2015, n. 7** specifica l'**applicazione dell'esonero contributivo** per le nuove **assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato** nel corso del **2015** anche nei casi di **assunzione di giornalisti assicurati presso l'Inpgi**. L'esonero contributivo spetta a tutti i datori di lavoro privati a condizione che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, allo scopo di evitare un improprio utilizzo del beneficio, è esclusa l'applicazione dell'esonero medesimo nei casi in cui, nell'arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo. La misura dell'esonero è pari all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a

euro 8.060,00 su base annua. L'applicazione del predetto beneficio non determina nei confronti del giornalista alcuna riduzione della misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali. Il beneficio riguarda le nuove assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015.

Fonte: **Fisco e Tasse**

Pensione anticipata per i lavoratori marittimi: Messaggio INPS 6701/2015

L'INPS, con Messaggio 03 novembre 2015, n. 6701 fornisce informazioni sulla pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori marittimi *di cui all'art. 31 della legge 413/1984*. il messaggio ricorda che *con il messaggio n. 2409 del 07/04/2015 si è precisato che nei casi di lavoratori marittimi che abbiano ricoperto contemporaneamente diverse qualifiche, il periodo di svolgimento dell'effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica deve essere attestato dall'azienda armatoriale utilizzando il modello allegato..* A seguito di alcune richieste di chiarimento *su casi di comandanti che hanno fatto richiesta di pensione di vecchiaia anticipata, allegando la dichiarazione dell'azienda relativa all'attestazione dell'effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica (ovvero radiotelefonica/radioelettrica) di bordo, anche se dal libretto di navigazione risulti la sola qualifica di comandante, l'INPS ribadisce che la qualifica che dà diritto alla richiesta di pensione di vecchiaia anticipata deve risultare dal libretto di navigazione che è l'atto che attesta ufficialmente il servizio prestato. infatti, ai fini dell'accertamento dei periodi di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo **occorre che dal libretto di navigazioni "e risulti tale qualifica, oltre che quella di comandante. Solo per i periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione radioelettrica di bordo, è sufficiente che risulti dal libretto di navigazione la qualifica di comandante"**.*

Fonte INPS

CIGO negata per sospensione imputabile al datore di lavoro

Il TAR della Campania ha emesso la sentenza n. 5039 2015 in tema di accesso alla cassa integrazione ordinaria ad una industria manifatturiera **imputando al datore di lavoro la forzata sospensione dell'attività aziendale**. Nella motivazione viene premesso che l'accesso alla CIGO è possibile in caso di azienda in difficoltà oppure in presenza di sospensioni o riduzioni di attività contingenti nonché di crisi temporanee di mercato conseguenti a situazioni determinate da eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, rivolta tra gli altri anche alle industrie manifatturiere. Dunque, i **presupposti positivi per accedere all'integrazione salariale ordinaria** sono i seguenti:

- 1) la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato preesistente da almeno tre mesi;
- 2) la sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro giornaliero;
- 3) la previsione fondata e certa di ripresa dell'attività lavorativa.

Il presupposto negativo è che l'evento transitorio non deve essere imputabile all'imprenditore o ai lavoratori. Sulla base di tali presupposti, **il TAR Campania, ha negato la CIGO richiesta dal datore di lavoro per sospensione dell'attività dovuta ad un incendio**, in quanto tale interruzione era riconducibile proprio a fatto imputabile al datore di lavoro in materia di sicurezza. Infatti in presenza di un conclamato non funzionamento dell'impianto antincendio, non ha dimostrato di avere predisposto a monte la necessaria attività di manutenzione ordinaria e di controllo dell'impianto medesimo e il mancato funzionamento dell'impianto idrico antincendio ha causato il fallimento delle operazioni di spegnimento e la conseguente sospensione dell'attività aziendale.

Fonte: Fisco e Tasse

Rinnovato il Cassetto previdenziale Gestione separata

L'INPS, con messaggio 6 novembre 2015, n. 6838 ha fornito chiarimenti sulla **Nuova funzione bidirezionale** sul "Cassetto Previdenziale per i Committenti della Gestione Separata", precisando che il suddetto cassetto è riservato ai **committenti di collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto), alle figure ad essi assimilate** ed agli associanti, nonché agli intermediari autorizzati ad operare per loro conto. **la funzionalità della "Bidirezionalità"**, che è inserita all'interno del menu "Comunicazione Bidirezionale" risponde, tra l'altro, all'obiettivo di una gestione più efficace ed efficiente dei rapporti tra l'azienda o il suo intermediario/delegato e l'Istituto, l'INPS coglie l'occasione per sottolineare l'importanza dell'uso del PIN dispositivo per l'accesso ai servizi telematici dallo stesso offerti.

Fonte: Inps

Revisori: Ok al compenso anche con carica elettiva

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con comunicato 06 novembre 2015 ha espresso grande soddisfazione per il parere reso dal Ministero dell'Interno con nota n. 0010313 del 5 novembre 2015, con il quale si precisa che l'esclusione di ogni remunerazione per il titolare di incarichi presso la .P.A. che rivesta al contempo una carica elettiva in enti locali non si applica agli incarichi di revisione. Si tratta, dichiara il Presidente nazionale della categoria, Gerardo Longobardi *"di un'interpretazione che sosteniamo da sempre e sulla quale abbiamo instaurato con il Ministero un sereno confronto, che evidentemente ha dato i suoi frutti"*. *"C'è l'auspicio, a questo punto - prosegue Longobardi - che anche la magistratura contabile, alla luce del chiarimento ministeriale, si convinca ad applicare la norma in senso non rigorosamente letterale, lasciando fuori dal relativo perimetro gli incarichi che il titolare di carica elettiva acquisisca presso altre amministrazioni nell'ambito della propria attività libero professionale"*.

Fonte CNDCEC

TAR: sentenza sui requisiti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con Nota 06 novembre 2015, n. 91 informa che il TAR del Lazio con sentenza n. 12457 depositata il 4 novembre 2015, ha **accolto il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale contro i Ministeri** della Giustizia, dello Sviluppo economico e dell'Economia con il quale era stato impugnato il Decreto 24 settembre 2014, n. 202 - **Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento**, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il decreto ministeriale prevedendo la laurea tra i requisiti di iscrizione negli elenchi degli organismi di composizione, di fatto escludeva i ragionieri sprovvisti di laurea ma pienamente abilitati alla funzione di gestore delle crisi in quanto iscritti alla sezione A dell'Albo dei commercialisti. Il TAR del Lazio ha invece evidenziato **"una sostanziale omogeneità tra le funzioni che i ragionieri commercialisti possono svolgere quali iscritti all'Albo e le competenze attribuite ai gestori della crisi"** e ha affermato che **"la rilevata sovrapposibilità tra le funzioni che in via generale la legge ritiene rientrare nella competenza dei ragionieri commercialisti e quelle che il decreto legislativo attribuisce agli organismi di gestione della crisi - peraltro concernenti fattispecie meno complesse atteso che riguardano debitori non assoggettabili a procedure concorsuali o addirittura consumatori, comporta che, in assenza di**

puntuale previsione ad opera di una norma equiordinata alla legge n. 139/2005, l'introduzione, in sede regolamentare, di una previsione restrittiva in danno dei ragionieri commercialisti e delle competenze che la legge riconosce agli stessi, si riveli illegittima".

Fonte: **Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili**

Obblighi contributivi nel calcio professionistico

L'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL) ha avanzato interpello alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito alla ipotesi in cui, **in ambito sportivo professionistico**, *"calciatori e tecnici rinuncino a stipendi già maturati e non ancora corrisposti per svincolarsi in tempi rapidi dalla società e trovare ingaggio altrove"*. In particolare si chiedeva se i suddetti atti abdicativi, stipulati in sede sindacale, possano avere ad oggetto anche i contributi previdenziali e assistenziali che risultano dovuti sulla base della retribuzione maturata e non ancora corrisposta; nell'ipotesi negativa, se la contribuzione debba essere calcolata sulle mensilità di stipendio che il lavoratore avrebbe diritto di percepire per contratto oppure sui minimali di legge. La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con **interpello n. 26 del 5 novembre 2015** ritiene che nell'ipotesi in cui **calciatori e tecnici professionisti rinuncino a stipendi già maturati e non ancora corrisposti**, la **società sportiva/datore di lavoro sia comunque tenuta ad assolvere agli obblighi contributivi nei termini di legge** con riferimento al trattamento retributivo complessivo non erogato stabilito nel contratto individuale, nonché a versare l'ulteriore contributo al Fondo di accantonamento, come sopra precisato.

Fonte: **Fisco e Tasse**

Amianto: chiarimenti INAIL sulle prestazioni una tantum

Il D.M. 4 settembre 2015, pubblicato in data 12 ottobre 2015, ha fissato la misura e le modalità di erogazione della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma riconducibile ad **esposizione non professionale all'amianto**, stabilendo che *"in via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017 l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 5.600,00 da corrispondersi una tantum, su istanza dell'interessato"*. La **circolare Inail n. 76 del 2015** fornisce le prime istruzioni per l'erogazione della prestazione, individuando il capo di applicazione, la prestazione e le modalità. Inoltre, precisa che il diritto in questione può essere esercitato dal soggetto avente diritto **a far data dal 1° gennaio 2015**, nell'ipotesi di decesso dello stesso avvenuto successivamente alla predetta data, la prestazione una tantum può essere corrisposta agli eredi, su richiesta degli stessi, solo nell'ipotesi in cui il de cuius abbia presentato la necessaria istanza prima della morte.

Fonte: **Fisco e Tasse**